

ADINOLFI. Mi associo alle raccomandazioni degli onorevoli Altobelli e Rispoli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cucca.

CUCCA. Anch'io rinunzio a parlare, associandomi alle raccomandazioni fatte dai colleghi che mi hanno preceduto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

CORSI, *ministro della marina*. Il disegno di legge in discussione arreca agli arsenali tali benefici che possono soddisfare tutte le loro aspirazioni. Non potrei dunque accettare emendamenti, i quali potrebbero, anche nel momento attuale, disturbare la procedura per l'attuazione e l'applicazione della legge stessa. Quanto alle raccomandazioni fatte se ne terrà conto nel regolamento.

Con gli avventizi si cercherà di largheggiare in relazione ai bisogni della mano d'opera negli arsenali, bisogni a cui si è provveduto dando al ministro la facoltà di ammetterne fino al 30 per cento in rapporto al numero degli operai effettivi.

Prego dunque la Camera di approvare la legge così com'è stata presentata, tanto più che essa è il risultato dello studio di un'apposita Commissione, alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti degli operai, che hanno perciò potuto esprimere tutti i loro desideri e tutte le loro aspirazioni.

AGUGLIA, *presidente della Giunta generale del bilancio*. Anche la Giunta del bilancio prega, a mio mezzo, la Camera di voler senz'altro approvare questo disegno di legge, che migliora le condizioni di tante migliaia di benemeriti lavoratori.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori scritti e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Il personale lavorante dei Regi arsenali militari marittimi è costituito dai seguenti gruppi:

- 1-a) Capi lavoranti con mercedi giornaliere da L. 6.50 a L. 8. »
- 1-b) Lavoranti con mercedi giornaliere . . da » 2. » a » 6. »
- 2-a) Capi lavoranti con mercedi giornaliere da » 5.50 a » 7. »
- 2-b) Lavoranti con mercedi giornaliere . . da » 2. » a » 5. »
- 3-a) Capi lavoranti con mercedi giornaliere da » 5. » a » 6.50

3-b) Lavoranti con mercedi giornaliere . . da L. 2. » a L. 4.50

4) Operaie con mercedi giornaliere da » 1.50 a » 3. »

5) Garzoni con mercedi giornaliere da » 0.60 a » 1. »

« I capi lavoranti sono trattati dai lavoranti dei gruppi 1-b, 2-b e 3-b ».

(È approvato).

Art. 2.

« Sono trattati dai lavoranti del gruppo 1-b in via normale i lavoranti scelti. Qualora ciò non sia possibile per la esiguità del numero dei lavoranti che esercitano uno speciale mestiere, essi possono, in via eccezionale, essere trattati dal personale estraneo alla Regia marina. Le mercedi dei lavoranti scelti provenienti dal gruppo 1-b sono fissate in una minima di lire 5 ad una massima di lire 8; per gli altri la mercede di ammissione sarà determinata da norme speciali da stabilirsi col regolamento di cui all'articolo seguente ».

(È approvato).

Art. 3.

« Le norme per l'ammissione, l'avanzamento, la disciplina e la dispensa dal servizio del personale lavorante e per l'assegnazione di esso, a seconda dei mestieri, nei vari gruppi di cui all'articolo 1, saranno stabilite da apposito regolamento da approvarsi con decreto Reale, su proposta del ministro della marina di concerto col ministro del tesoro ».

(È approvato).

Art. 4.

« La maggiore spesa di lire 1,445,000 derivante dall'applicazione della presente legge è portata in aumento:

per lire 1,332,000 al capitolo « Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi »;

per lire 113,000 al capitolo « Spese varie per il personale lavorante ».

(È approvato).

Art. 5.

« È data facoltà al Governo del Re di determinare con Regio decreto, previo parere del Consiglio di Stato, quali lavori debbano essere considerati insalubri ai sensi ed agli effetti dell'articolo 15 della legge 26 dicembre 1901, n. 518.